

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLA PROCEDURA IN SEDE SINDACALE PER L'UTILIZZO DI FSBA DURANTE LE SOSPENSIONI PER MANCANZA DI LAVORO

SOSTITUTIVO DELL'ACCORDO 9 OTTOBRE 2017

Il giorno 10 gennaio 2019 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

CGIL REGIONALE VENETO, rappresentata dalla segretaria generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;

CISL REGIONALE VENETO, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco, dal segretario regionale Paolo Pozzobon e da Pietro Scomparin;

UIL REGIONALE VENETO, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei;

PREMESSE GENERALI

- Visto l'accordo regionale del 27 aprile 2016, e del 29 luglio 2016 e del 9 ottobre 2017 sul medesimo tema;
- Considerato che è stato pubblicato nella GU. n. 166 del 18 Luglio 2016, il Decreto 95581 del 29/04/2016 riguardante FSBA;
- Tenuto conto le modifiche apportate dal CdA di FSBA sul Regolamento del Fondo Nazionale
- Visto l'accordo interconfederale nazionale del 17 dicembre 2018 che ha previsto per l'anno 2019 e in via sperimentale l'incremento del periodo di integrazione salariale di Assegno Ordinario e la sospensione dell'applicazione dell'art. 14 del Regolamento di FSBA "Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario";
- Valutata la necessità di fornire un quadro aggiornato delle regole da applicare per accedere alle prestazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti hanno rivisto il testo della procedura per l'utilizzo di FSBA durante i periodi di sospensione in Veneto, già contenuto nell'accordo regionale del 9 ottobre 2017 e l'hanno adeguato alle novità introdotte dal Regolamento di FSBA.

L'articolato riportato di seguito sostituisce integralmente quando definito nell'ultimo accordo del 9 ottobre 2017..



Art. 1) SFERA DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica nei confronti dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA.

Art. 2) CAUSALI DI UTILIZZO FSBA

Il ricorso alle prestazioni di FSBA è ammesso nei seguenti casi :

- Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche
- Situazioni temporanee di mercato

L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti all'atto della sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Le parti convengono che, vista l'oggettiva impossibilità di attivare procedure sindacali nel caso di sospensioni dal lavoro dovute ad eventi climatici e visto il Regolamento di FSBA, il verbale di accordo sindacale sia sostituito da una comunicazione dell'impresa da inviare all'EBAV entro il settimo giorno successivo a quello in cui è cessato l'evento climatico che ha dato luogo alla sospensione dei lavoratori (allegato 3).

Art.3) TIPOLOGIE E DURATA DELLE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni di sostegno al reddito:

- assegno ordinario;
- assegno di solidarietà.

Secondo quanto previsto dal regolamento, la durata delle prestazioni è la seguente:
- **20 settimane per l'assegno ordinario**, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni,
- **26 settimane per l'assegno di solidarietà**, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni;

Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione. Le suddette prestazioni non si possono cumulare e, nel biennio mobile, sono alternative fra loro.

Art. 4) PARTICOLARITA' OPERATIVE PER L'ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

Si rimanda alla delibera FSBA dell'8 giugno 2017 che contiene le nuove disposizioni applicative che sono vincolanti per l'esito positivo della richiesta.

Art. 5) MISURA PRESTAZIONI FSBA

Secondo quanto previsto dal Regolamento, e sulla base della delibera del Consiglio Direttivo di FSBA del 15 marzo 2018 l'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il

limite di importo massimo mensile di € 982,40 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, calcolato secondo le indicazioni fornite da FSBA. L'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art.31 del D.Lgs 148/15 entro il limite di importo massimo mensile di € 982,40 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

Art. 6) CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Secondo quanto previsto dal Regolamento, le prestazioni FSBA vengono erogate alle seguenti condizioni:

- a) regolare contribuzione a FSBA da parte dell'azienda dal 1 gennaio 2016;
- b) anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni alla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario.
- c) verbale di accordo sindacale siglato preventivamente rispetto all'inizio della sospensione.

In assenza delle condizioni previste dai punti b) e c) la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA.

Nel caso di ritardo od omissioni nei versamenti da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione dell'azienda (versamenti a FSBA) e del lavoratore (maturazione anzianità aziendale).

Art. 7) PROCEDURA IN SEDE SINDACALE PER UTILIZZO FSBA

L'impresa che deve operare una sospensione/riduzione di orario ne darà preventivamente comunicazione in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) ed a una delle associazioni artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo utilizzando il modello AZ, specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda. Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc)

A conclusione della procedura verrà stipulato un accordo sindacale sulla base dell'Allegato 1 (utilizzo assegno ordinario) o dell'allegato 2 (utilizzo assegno di solidarietà).

Secondo quanto previsto dal Regolamento FSBA, l'accordo sindacale deve essere sottoscritto preventivamente rispetto all'inizio del periodo di sospensione.

Non è prevista alcuna procedura nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici.





Successivamente alla stipula dell'accordo, l'azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio FSBA da parte di EBAV. Tali adempimenti sono svolti in via telematica utilizzando il portale FSBA al quale si accede anche attraverso una specifica sezione del sito di Ebav.

Art. 8) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento di FSBA e alle disposizioni operative pubblicate sul sito del Fondo.

Considerato che il portale FSBA è stato attivato, non è più necessario l'invio delle comunicazioni ad Ebav da parte dell'impresa.

Art. 9) ADEMPIMENTI A CARICO DEL LAVORATORE (MOD. D 06) ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI FSBA

Secondo quanto previsto dal documento comune del 27 febbraio 2017, le parti sociali del Veneto hanno indicato, tenuto conto delle diverse opzioni rese possibili, che le prestazioni di FSBA siano erogate attraverso un pagamento diretto ai lavoratori per il tramite di Ebav una volta giunta l'autorizzazione di FSBA.

Al fine di semplificare la procedura di controllo dell'IBAN del lavoratore, sulla base del verbale di accordo del 24 marzo u.s. lo stesso lavoratore dovrà predisporre ed inviare il modello EBAV D06 per il tramite degli sportelli dell'Ente presso le OO. SS. firmatarie il presente accordo.

Art. 10) RIPRESA LAVORATIVA AL TERMINE DELLA FERMATA

L'impresa è tenuta ad effettuare la segnalazione di ripresa dell'attività produttiva utilizzando l'apposito modello e la relativa modalità indicata dal portale FSBA.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, in mancanza di ripresa produttiva al termine del periodo di sospensione l'impresa dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore.

Art. 11) CONTRIBUZIONE CORRELATA

Secondo quanto previsto dal Regolamento, il datore di lavoro provvede al versamento all'INPS della contribuzione correlata., calcolata secondo quanto previsto dall'art. 40 L.4/11/10, n. 183 riferita ai periodi nei quali vi è l'intervento delle prestazioni FSBA.

La relativa domanda di rimborso sarà inviata a FSBA attraverso Ebav, corredata della documentazione attestante l'avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena la decadenza del diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 7 comma 3 D. Lgs. 148/15. Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, FSBA tramite Ebav provvederà ad effettuare il rimborso della contribuzione correlata, una volta accertata la sussistenza dei requisiti in capo all'impresa.

Art. 12) EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Durante i periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nell'apposito verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure del contratto a termine, se in data anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL.

Art. 13) RUOLO DELLE PARTI SOCIALI NELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Al fine di mantenere un adeguato ruolo nella gestione di situazione di crisi con utilizzo di ammortizzatori sociali derivanti dalla contrattazione collettiva le parti si danno atto reciprocamente che svolgeranno le seguenti funzioni:

- le AA.AA. provvederanno a raccogliere le comunicazioni da parte delle imprese come meglio specificato al punto 8 che precede;
- le OOSS assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella fase di consulenza, per la redazione del mod. D06.

Art.14) PRESTAZIONE EBAV A FAVORE DELLE IMPRESE

Le parti, una volta che l'INPS avrà emanato le istruzioni per il versamento della contribuzione correlata, si impegnano a definire una nuova prestazione a favore delle imprese, basata sui criteri procedurali già definiti per la CIG in deroga.

Art. 15) RECEPIMENTO AUTOMATICO MODIFICHE REGOLAMENTO FSBA

Le modifiche del regolamento FSBA, anche avvenute attraverso delibere del fondo, si intendono automaticamente recepite nel seguente accordo.

Art. 16) DECORRENZA

Fermo restando che le modifiche apportate al regolamento hanno le decorrenze previste dalla delibera del CdA, la presente procedura, nella parte relativa all'utilizzo ai verbali, entra in vigore per le consultazioni che iniziano dal 11 gennaio 2019..

Art 18) NORMA FINALE

La CNA veneto provvederà a consegnare ad Ebav il testo dell'accordo.


CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO




CNA VENETO




CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO



COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURA PER FSBA
ai sensi art.8 accordo interconfederale regionale del 10 gennaio 2019

Alla Associazione Artigiani _____ di _____
(fax.....mail.....ecc)
Alla CGIL _____ di _____
(fax.....mail.....ecc)
Alla CISL _____ di _____
(fax.....mail.....ecc)
Alla UIL _____ di _____
(fax.....mail.....ecc)

Oggetto: comunicazione avvio procedura ex art.7 A.I. Veneto 10.01.2019 per utilizzo prestazioni FSBA

La _____ scrivente _____ impresa _____
_____ sita nel Comune di _____
_____ in via _____ n. _____ tel _____
fax _____
P.IVA _____ COD. FISC. _____ MATR. _____
INPS _____

con la presente comunica alle OOSS ed ad una A.A. l'attivazione della procedura per la stipula del verbale di accordo sindacale finalizzato alla richiesta di una delle seguenti prestazioni FSBA:

ASSEGNO ORDINARIO

Il ricorso alle prestazioni FSBA è presumibile per il periodo dal ___/___/20___ al ___/___/20___ e per un numero di dipendenti pari a _____
(cancellare l'ipotesi che non ricorre)

- a) da situazione aziendale dovuta da eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti
- b) situazioni temporanee di mercato


ASSEGNO DI SOLIDARIETA'

L'azienda, al fine di evitare la riduzione di personale dovute a _____, chiede l'accesso all'assegno di solidarietà per n° _____ lavoratori interessati, per il periodo dal ___/___/20___ al ___/___/20___ e con una riduzione dell'orario di lavoro nella percentuale del

L'organico aziendale è il seguente :

operai impiegati apprendisti TOTALE
.....

L'azienda dichiara:



Per

1) che è in regola con la contribuzione dovuta a FSBA dal 1° gennaio 2016 e che ha titolo alla richiesta delle prestazioni FSBA in quanto non rientra nel campo di applicazione del Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

2) di aderire /non aderire ad Ebav (barrare l'ipotesi che non ricorre).

3) di applicare il seguente contratto collettivo: _____

4) che i dipendenti interessati alla sospensione riduzione hanno un'anzianità aziendale superiore ai 90 giorni,

5) che ha svolto in precedenza una procedura per la CIG in deroga con le seguenti OOSS: _____


Per ogni ulteriore richiesta vi preghiamo di contattare il/la sig./ra _____ dello Studio/associazione _____ telefono _____ fax _____

Si autorizza altresì il trattamento dei dati sopra indicati per la finalità in oggetto il tutto ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo 2018/679.

Distinti saluti

Località..... data/...../20.....

L'IMPRESA
(firma titolare / legale
rappresentante)



VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO FSBA

In data presso la sede di si sono incontrati:

l'impresa

.....
sita in via cap Comune

P.IVA COD. FISC.

MATR. INPS mail
esercente l'attività di nella persona di
.....in qualità di titolare/legale rappresentante assistita da per

ed i lavoratori sotto segnati e assistiti, giusta specifica mandato come confermano le firme sottoriportate, dalle OOSS nella/e persona/e di

OOSS Sig
OOSS Sig
OOSS Sig

al fine di esperire la procedura prevista dall'accordo interconfederale regionale per l'utilizzo dell'assegno ordinario di FSBA (sospensioni a zero ore), in base a quanto previsto dall'articolo 27 del D. Lgs. 148/2015 e successivi provvedimenti

Premesso che

- l'impresa, che ha natura artigiana, svolge l'attività di , ha in forza n.... dipendenti ed applica il seguente CCNL/CCRL :
- in data è stato comunicato alle OOSS ed una delle OO. AA. l'avvio della procedura per sospendere temporaneamente l'attività produttiva con la seguente causale:
- l'impresa dichiara di essere in regola con i versamenti FSBA, di non rientrare nel campo di applicazione del Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e che i dipendenti hanno un'anzianità superiore ai 90 giorni.

Le Parti come sopra costituite concordano:

- di effettuare un periodo di sospensione dell'attività lavorativa come da nominativi e periodi riportati in calce al fine di far fronte all'attuale sfavorevole congiuntura e che tale sospensione dal lavoro non darà luogo alla decorrenza della retribuzione;
 - che, nel caso vi fosse la necessità di far fronte a nuove impreviste commesse, l'azienda richiederà al lavoro durante detto periodo di sospensione i lavoratori nel numero, nei nominativi e per il tempo necessario per portare a termine tale eventuale ulteriore lavoro.
- L'impresa si impegna ad operare l'invio telematico della domanda di prestazione per il tramite della piattaforma informatica di FSBA predisposta all'uopo.
Le premesse fanno parte integrante dell'accordo.

(Handwritten signatures and initials)

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' FSBA

In data presso la sede di si sono incontrati:

l'impresa

.....
sita in via cap Comune

P.IVA COD. FISC.

MATR. INPS mail

esercente l'attività di nella persona di

..... in qualità di titolare/legale rappresentante assistita

da per

ed i lavoratori sotto segnati e assistiti, giusta specifica mandato come confermano le firme sottoriportate, dalle OOSS nella/e persona/e di

OOSS Sig.

OOSS Sig.

OOSS Sig.

al fine di esperire la procedura prevista dall'accordo regionale 10 gennaio 2019 per l'utilizzo dell'assegno di solidarietà FSBA (riduzione orario di lavoro), in base a quanto previsto dall'articolo 27 del D. Lgs. 148/2015 e successivi provvedimenti

Premesso che

- l'impresa, che ha natura artigiana, svolge l'attività di , ha in forza n.... dipendenti ed applica il seguente CCNL/CCRL :

- l'impresa dichiara di essere in regola con i versamenti FSBA, di non rientrare nel campo di applicazione del Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e che i dipendenti hanno un'anzianità superiore ai 90 giorni;

- **il periodo di riduzione non può essere inferiore a 3 mesi;**

- **il numero di lavoratori interessati alla riduzione di orario non può essere pari od inferiore al numero dei lavoratori dichiarati in esubero;**

- **l'impresa, consapevole del divieto di stipulare contratti a tempo determinato per la durata dell'accordo di solidarietà per le stesse mansioni dei lavoratori coinvolti nell'accordo, si impegna altresì a non ridurre il personale durante il periodo di concessione dell'assegno di solidarietà;**

Visto che

- in data è stato comunicato alle OOSS e ad una delle OO. AA. l'avvio della procedura per ridurre l'orario di lavoro al fine di evitare il licenziamento didipendenti in quanto l'impresa(descrizione delle cause che hanno determinato gli esuberi)

- **il numero totale delle ore da ridurre è il seguente:**

Handwritten notes: "1000" and "1000" written vertically.

Le parti sottoscrittrici il presente accordo si danno reciprocamente atto che i dati personali di ogni singolo lavoratore sono contenuti nel LUL.

ditta

OOSS

OOAA

.....

.....

.....



COMUNICAZIONE AD EBAV (utilizzo FSBA per eventi atmosferici)

(da inviare alla seguente mail: segreteria@ebav.veneto.it)

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell'
impresa
sita in via cap Comune
.....
esercente l'attività di
P.IVA COD. FISC. MATR. INPS mail

con la presente comunica che i propri dipendenti sono rimasti assenti per un totale di
giorni _____ nel mese anno per i seguenti eventi atmosferici (descrivere la
tipologia di evento):

Il sottoscritto dichiara di avere correntezza contributiva nei confronti di FSBA a partire dal 1
gennaio 2016 e di aderire/non aderire ad Ebav (cancellare l'ipotesi che non ricorre).

Per il tramite dello studio/servizio associativo si impegna ad operare l'invio telematico della
domanda di prestazione a FSBA per il tramite della piattaforma informatica predisposta all'uopo.

The block contains several handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. There are approximately 10 distinct signatures of varying styles, some appearing to be initials or full names in cursive.

